



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed. in particolare, gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10;

VISTO l'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di seguito DM 5 maggio 2011;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che stabilisce un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al decreto stesso, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore;

CONSIDERATO che il predetto costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6 miliardi di euro, e che pertanto sia opportuno intervenire tempestivamente, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore gli elementi necessari per l'ulteriore sviluppo;

CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale, PAN, adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8.86% del 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a seguire l'approccio sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato impulso ai settori calore e trasporti e all'efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti;

CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una rapida diminuzione del costo degli impianti solari fotovoltaici;

CONSIDERATO che, per l'energia solare fotovoltaica, la rapida diminuzione dei costi degli impianti ha comportato una accelerata crescita del volume delle installazioni, che ha comportato, tra l'altro, una accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltre a consumo di territorio anche agricolo;

CONSIDERATO che diversi altri Paesi europei hanno adottato misure finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi degli impianti, e che sia necessario, anche ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti finali, tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni;

RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano significativi margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti;

RITENUTO che l'ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell'ambiente e di ricadute economiche;

RITENUTO, in ragione dell'elevato livello degli oneri maturati e dello stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare ulteriori 500 ML€/anno di costo degli incentivi, al fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno;

CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e in particolare gli impianti fotovoltaici, determinano oneri aggiuntivi a causa dell'esigenza di mantenere in sicurezza il sistema elettrico e che pertanto occorra promuovere l'adozione di strumenti volti a favorire la migliore integrazione dei medesimi impianti nel sistema elettrico;

RITENUTO necessario assicurare che l'ulteriore diffusione del fotovoltaico avvenga con modalità compatibili con l'esigenza di controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a tale scopo, sia necessario definire preventivamente l'entità delle risorse annue destinabili all'incentivazione del fotovoltaico, istituendo pertanto un sistema di prenotazione dell'incentivo mediante iscrizione a un apposito registro;

RITENUTO necessario prevedere la possibilità di cessione dell'iscrizione ai registri solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, al fine di evitare fenomeni speculativi di commercio delle iscrizioni al registro e destinare gli incentivi pubblici alle iniziative che hanno effettive e concrete possibilità di realizzazione;

RITENUTO opportuno ed equo che alla copertura degli oneri per la gestione del sistema di incentivazione per il fotovoltaico concorrano i soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, anche alla luce di quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del XXXXXX

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ridisciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi, come stabilito dall'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro l'anno.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi forniti dal GSE, con propria deliberazione comunica la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno.
3. Il presente decreto si applica decorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, ovvero a decorrere dal 1° luglio 2012, qualora a tale data il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi abbia raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l'anno da almeno 30 giorni.
4. Il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi ai soli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, nonché agli impianti che rispettano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;

b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico;

c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:

d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica;

d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;

d3) per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all'alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, la misurazione dell'energia prodotta viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal gestore di rete, con modalità stabilite dal GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per

sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;

h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);

i) «potenziamento»: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: è l'aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica prodotta annualmente e misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato;

n) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

o) «rifacimento totale»: è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

p) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

q) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;

r1) «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25;

s) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 4;

t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;

u) "costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre": è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto iscritto a ciascuno dei registri di cui all'articolo 4, per la componente incentivante della tariffa vigente nel semestre successivo alla data di apertura dei medesimi registri e per una producibilità media convenzionale di 1300 kWh per kW;

v) «componente incentivante delle tariffe»: è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.

2. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3

(Volumi incentivabili)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per cinque semestri decorrenti dalla data di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto:

- a) impianti fotovoltaici il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera gli 80 ML€;
- b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€;
- c) impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€.

2. Le risorse eventualmente non assegnate in un semestre sono riallocate nel semestre successivo. Nel caso in cui per due semestri consecutivi risultino non assegnate risorse a una delle tipologie di cui al comma 1, tali risorse sono riassegnate alla tipologia per la quale si sono avute maggiori domande rispetto alla disponibilità.

3. Al fine di assicurare l'effettivo controllo dei volumi incentivabili, al costo annuo indicativo degli incentivi disponibile in ciascun semestre a decorrere dal secondo, viene detratto il costo indicativo annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui all'articolo 4, comma 12, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del corrispondente registro.

Art. 4

(Registro degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 e che seguono la procedura indicata nei commi successivi.

2. Il bando riferito ai contingenti di potenza disponibile per il primo semestre è pubblicato dal GSE entro dieci giorni dalla data di cui all'articolo 1, comma 3, e prevede la presentazione delle

domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni. Per i semestre successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di pubblicazione del primo bando e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni.

3. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ed è corredata dalla documentazione di cui all'allegato 3-A.

4. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei registri, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti ai medesimi registri e le pubblica sul proprio sito internet, applicando i criteri di priorità di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

- a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
- c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- d) impianti ubicati, nell'ordine, in siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in discariche esaurite, in aree di pertinenza di discariche;
- e) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad azienda agricola, il cui soggetto responsabile è la stessa azienda;
- f) impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat effettuato prima della data di apertura del registro, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
- g) impianti realizzati, nell'ordine, su serre, su pergole, tettoie, pensiline;
- h) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
- i) minore potenza dell'impianto;
- j) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

6. La graduatoria degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di cui alle lettere a), b), c), e), f), h), i) e j) del comma 5.

7. La graduatoria degli impianti fotovoltaici a concentrazione iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio di priorità il maggior valore del fattore di concentrazione e poi i criteri di priorità di cui alle lettere h) i) e j) del comma 5.

8. Ai fini di un'ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come

primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in applicazione del criterio di cui al periodo precedente, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), fermo restando il rispetto dell'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

9. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nei registri in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili di cui all'articolo 3, sempreché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Tale termine è da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultano attestati dall'autorità competente.

10. Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento. Qualora un impianto, iscritto al registro di un semestre in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, intenda accedere alle tariffe incentivanti nel semestre successivo deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione.

11. L'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata di esercizio dell'impianto.

12. Gli impianti fotovoltaici, gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli impianti fotovoltaici a concentrazione, di potenza fino a 6 kW, accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura di iscrizione al registro.

Art. 5 *(Tariffe incentivanti)*

1. Gli impianti ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto ad una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto, individuata nell'Allegato 5. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita, inoltre, una tariffa premio, individuata nel medesimo Allegato.

2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per l'accesso al beneficio di cui al presente comma, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%; negli altri casi le serre accedono alla tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

3. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

4. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Nel solo caso in cui l'impianto, diverso da quelli di cui all'articolo 4, comma 12, sia entrato in esercizio in data

anteriore alla data di inizio del semestre per il quale si è iscritti in posizione utile nel relativo registro, la tariffa spettante è quella vigente alla data di inizio del predetto semestre.

5. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

6. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

Art. 6

(Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti)

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3-B. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.

3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.

4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Art. 7

(Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

- c) i soggetti pubblici;
- d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili. Inoltre i moduli fotovoltaici devono essere certificati anche in accordo alla norma CEI EN 61730 - Parte 2;
- c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
- d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
- f) rispetto degli ulteriori requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata;
- g) rispetto, in aggiunta ai requisiti di cui alle precedenti lettere, di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - i) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto conformemente all'allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2006, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini del presente decreto, non può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato;
 - ii) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con integrale sostituzione dell'eternit o dell'amianto mediante i moduli fotovoltaici;
 - iii) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali,, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
 - iv) impianti ubicati in discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - v) impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

- vi) altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando i limiti cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente a date stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e comunque non oltre 1 gennaio 2013, devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:

a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione; b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;

c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;

d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;

e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);

f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, completa la definizione di apposite norme tecniche.

5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.

6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:

a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

Art. 8

(Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili siano i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d):
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:
 - a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
 - b) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
 - c) aventi tutti i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 6.
4. Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE.

Art. 9

(Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, con le modalità e alle condizioni da esso previste, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili siano i soggetti di cui al comma 1, lettere b) a c).
 - a) le persone giuridiche;
 - b) i soggetti pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:
 - a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
 - b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili: in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;

- c) il fattore di concentrazione deve essere pari almeno a 20 soli;
- d) aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c), d) ed f)

3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).

Art. 10

(Gestione del sistema di incentivazione e procedure applicative)

1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 5 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto:

a) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 12;

b) all'atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.

3. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1 sono precisate dal GSE nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 4 comma 11

4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE, a decorrere dal 1 luglio 2012, un contributo di 0,1 c€ per ogni kWh di energia incentivata.

5. Il GSE pubblica le regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

(Ulteriori compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire:

- a) le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all'articolo 7, comma 3, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo comma 3, nonché le

modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti;

- b) le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione, utilizzano, per l'esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi richiamati all'articolo 7, comma 3;
- c) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;
- d) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie;
- e) le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui al comma b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna gli elementi necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico.

2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modifiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando l'equilibrio economico del bilancio della medesima società.

Art. 12

(Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto

responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto.

5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative ai seguenti benefici:

a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;

b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato.

Art. 13

(Verifiche e controlli)

1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall' art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, nonché la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 23.

Art. 14

(Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto e dei decreti interministeriali attuativi dell' art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.

4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.

5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

Art. 15

(Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)

1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell'ambito delle disponibilità del presente decreto.

2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.

Art. 16

(Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi)

1. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore dei costi degli incentivi, nonché i valori delle tariffe applicabili in ciascun periodo.

Art. 17

(Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti di potenza fino a 200 kW che effettuano cessione parziale, nonché agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

(Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le

caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t).

2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso.

Art. 19
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011 recante disposizioni in materia di *Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici*, si interpreta nel senso che la maggiorazione tariffaria prevista dal primo periodo del comma si applica alle strutture edilizie ivi elencate e alle serre che presentano le caratteristiche costruttive indicate al secondo periodo. Resta fermo che per altre strutture edilizie diverse dagli edifici, ivi incluse le serre non corrispondenti alle succitate caratteristiche costruttive, si applica la regola generale e, dunque, la tariffa prevista per la categoria "altri impianti fotovoltaici".

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Allegato 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati in tale Guida per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici.

In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

1) normativa fotovoltaica:

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta;

CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;

CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;

EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove;

CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;

CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;

EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection;

CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;

2) altra normativa sugli impianti elettrici:

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase);

CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparat di misura (indici di classe A, B e C);

CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'*art. 3*, comma 1, lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1, lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al 31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108.

La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrati delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

Allegato 2

Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa

1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizionati su un edificio così come definito dall' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.

Allegato 3

Modalità di richiesta di iscrizione al registro e di concessione della tariffa incentivante.

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve essere firmata dal soggetto responsabile, e inviata al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio sito www.gse.it.

Allegato 3-A DA SEMPLIFICARE

1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:

- a) copia del titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:
 - a1) autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
 - a2) denuncia di inizio attività conforme all'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
 - a3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 - a4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; **VEDERE SE SERVE ANCORA**
 - a5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia di cui all'articolo 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
- b) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;
- d) per i soli impianti di cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2011, n. 27, la documentazione di cui alla lettera f) dell'allegato 3-A del DM 5 maggio 2011;
- e) scheda tecnica recante sommaria descrizione dell'impianto e delle relative caratteristiche, secondo il formato dettagliato nelle procedure di cui all'articolo 4, comma 11;
- f) l'eventuale documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'applicazione degli specifici criteri di priorità di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4, meglio dettagliata nelle procedure di cui al comma 11 dell'articolo 4.

Allegato 3-B DA SEMPLIFICARE

2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio:

a) domanda di concessione della tariffa incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la conformità dei componenti e dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

a3) certificato antimafia del soggetto responsabile;

b) scheda tecnica finale d'impianto;

c) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;

d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;

e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:

numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;

numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;

contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;

punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi;

presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione;

f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;

g) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;

h) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, l'impegno a trasmettere al GSE, secondo modalità previste nelle regole tecniche di cui all' art. 8, comma 9, copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall'Agenzia delle dogane oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'Agenzia delle dogane sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane:

disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione può essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in esercizio;

i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:

relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;

almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.

Allegato 4

Caratteristiche e modalità di installazione per l'accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica

1. Caratteristiche costruttive.

Al fine di accedere alla tariffa di cui all'art. 8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:

a) coperture degli edifici;

b) superfici opache verticali;

b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;

c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:

a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;

b. moduli e componenti speciali progettati ed installati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;

c. moduli e componenti speciali progettati e installati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.

2. Modalità di installazione.

Al fine di accedere alla tariffa di cui all'art.8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;

2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;

3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

Allegato 5 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

Intervallo di potenza	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 3$	215	133	207	125
$3 < P \leq 20$	203	121	195	113
$20 < P \leq 200$	190	108	182	100
$200 < P < 1000$	156	74	148	66
$1000 < P \leq 5000$	143	61	136	54
$P > 5000$	133	51	126	44

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione

Intervallo di potenza	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo	Tariffa omnicomprensiva	tariffa premio sull'autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 3$	195	113	189	107
$3 < P \leq 20$	185	103	178	96
$20 < P \leq 200$	174	92	167	85
$200 < P < 1000$	145	63	138	56
$1000 < P \leq 5000$	134	52	128	46
$P > 5000$	125	43	119	37

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione

Intervallo di potenza [kW]	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva [€/MWh]	tariffa premio sull'autoconsumo [€/MWh]	Tariffa omnicomprensiva [€/MWh]	tariffa premio sull'autoconsumo [€/MWh]
$1 \leq P \leq 3$	178	96	173	91
$3 < P \leq 20$	169	87	163	81
$20 < P \leq 200$	160	78	154	72
$200 < P < 1000$	135	53	130	48
$1000 < P \leq 5000$	126	44	121	39
$P > 5000$	119	37	114	32

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione

Intervallo di potenza [kW]	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva [€/MWh]	tariffa premio sull'autoconsumo [€/MWh]	Tariffa omnicomprensiva [€/MWh]	tariffa premio sull'autoconsumo [€/MWh]
$1 \leq P \leq 3$	164	82	159	77
$3 < P \leq 20$	156	74	151	69
$20 < P \leq 200$	148	66	143	61
$200 < P < 1000$	127	45	123	41
$1000 < P \leq 5000$	120	38	115	33
$P > 5000$	113	31	109	27

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione

Intervallo di potenza [kW]	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa omnicomprensiva [€/MWh]	tariffa premio sull'autoconsumo [€/MWh]	Tariffa omnicomprensiva [€/MWh]	tariffa premio sull'autoconsumo [€/MWh]
$1 \leq P \leq 3$	152	70	147	65
$3 < P \leq 20$	145	63	141	59
$20 < P \leq 200$	138	56	134	52
$200 < P < 1000$	121	39	116	34
$1000 < P \leq 5000$	114	32	110	28
$P > 5000$	109	27	105	23

Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.

Allegato 5 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 20$	230	148
$20 < P \leq 200$	218	136
$P > 200$	205	123

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 20$	208	126
$20 < P \leq 200$	197	115
$P > 200$	187	105

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 20$	189	107
$20 < P \leq 200$	180	98
$P > 200$	171	89

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 20$	173	91
$20 < P \leq 200$	165	83
$P > 200$	158	76

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 20$	159	77
$20 < P \leq 200$	153	71
$P > 200$	146	64

Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.

Allegato 6 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazione

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 200$	205	123
$200 < P \leq 1000$	192	110
$P > 1000$	158	76

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 200$	186	104
$200 < P \leq 1000$	175	93
$P > 1000$	147	65

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 200$	171	89
$200 < P \leq 1000$	161	79
$P > 1000$	137	55

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 200$	157	75
$200 < P \leq 1000$	150	68
$P > 1000$	129	47

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[€/MWh]	[€/MWh]
$1 \leq P \leq 200$	146	64
$200 < P \leq 1000$	139	57
$P > 1000$	122	40

Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.